Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 21 ottobre** — **Numero 250**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1841 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando sui terreni che sono stati oggetto di requisizione e di occupazioni temporanee disposte dall'autorità militare, o dai prefetti su richiesta dell'autorità medesima, siansi fatte costruzioni od opere stabili che l'Amministrazione non intenda rimuovere, colui che risulta proprietario o enfiteuta nei registri catastali o, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, è invitato, con lettera raccomandata, a dichiarare, nel termine di un mese, se intenda conservare le costruzioni od opere col pagamento del minor valore fra lo speso e il migliorato.

Ove l'interessato dia risposta negativa o si astenga da qualsiasi dichiarazione nel termine suddetto, l'Amministrazione ha il diritto di acquistare il terreno al prezzo corrispondente al suo attuale valor venale.

Dell'acquisto si fa constare mediante decreto del ministro del tesoro, il quale conterrà l'indicazione del prezzo offerto.

Art. 2.

Se il bisogno che ha determinato le requisizioni divenga permanente, ovvero se, trattandosi di impianti industriali o di opere e costruzioni di notevole valore, l'Amministrazione intenda destinarle ad altri usi a favore dello Stato o di enti pubblici, ovvero di cederli, nell'interesse nazionale, a Società o a privati per favorire l'agricoltura, l'industria o il lavoro, il terreno che ha formato oggetto della requisizione o della temporanea occupazione può essere in tutto o in parte espropriato.

Art. 3.

La espropriazione è disposta dal Ministero rispettivamente competente nei riguardi delle suindicate destinazioni da darsi all'immobile, di concerto con quello che ha disposta la requisizione o ha richiesta la occupazione temporanea mediante decreto che deve indicare:

a) chi risulta proprietario o enfiteuta nei registri catastali e, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria;

b) le situazioni, la natura, la estensione, i confini e possibilmente i numeri di mappa del terreno;

c) l'indennità offerta, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Contro il decreto Ministeriale non è concesso alcun gravame,

salvo che per la determinazione dell'indennità a norma dell'articolo seguente.

Art. 4.

Le controversie che sorgono nell'applicazione dell'art. 1 sono decise da un Collegio arbitrale composto dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trovi l'immobile o da un giudice da lui delegato, che lo presiede, e da due membri nominati rispettivamente dal proprietario e dal ministro competente.

Un Collegio arbitrale costituito come al comma precedente è competente a determinare, in caso di controversia, l'indennità per le espropriazioni contemplate dagli articoli 2 e 3.

Contro le decisioni degli arbitri è concesso il ricorso alle sezioni unite della Cassazione di Roma per incompetenza ed eccesso di potere.

Art. 5.

Le norme degli articoli 2 e seguenti relativi alle espropriazioni sono applicabili anche ai fabbricati che sono stati oggetto di requisizioni o di occupazioni temporanee disposte dall'autorità militare, o dal prefetto su richiesta dell'autorità medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — PANTANO — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1863 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2997;
Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visto il R. decreto n. 82 del 28 febbraio 1907;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 507 del 7 marzo 1918;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vendita del nuovo tipo di estratto di tabacco al 10 0\[0 di nicotina di cui al succitato decreto Luogotenenziale n. 507 del 7 marzo 1918, è soppressa.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco di tipo normale viene elevato nella seguente misura:

Latte da	1	kg. da	L. 1,50	a	L. 2,90
»	» 2	»	» » 2,30	»	» 5,40
»	» 5	»	» » 6,50	»	» 12,00
»	» 10	»	» » 13,00	»	» 24,00
»	» 25	»	» » 30,00	»	» 35,00

Art 3

[illegible] decreto Ministeriale sarà fissata la data in cui [illegible]denti disposizioni dovranno andare in vigore.

[illegible]amo che il presente decreto, munito del sigillo [illegible]o, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i R. decreti 29 novembre 1900, n. 432 e 26 dicembre 1901, n 568, circa lo stato di guerra in Cina;
Considerato che sono venute meno le ragioni per conservare in vigore i decreti stessi;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri della marina e della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono abrogati i Nostri decreti 29 novembre 1900, n. 432 e 26 dicembre 1901, n. 568, a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA

Il numero 1866 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 153 in data 6 febbraio 1919;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1919 è abrogato l'articolo 2 del decreto Luogotenenziale n. 153 in data 6 febbraio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1870 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. 123 V. « Assegnazione straordinaria per provvedere durante lo stato di guerra ad intensificare l'assistenza ai figli dei richiamati alle armi, mediante sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare e sussidi per promuovere l'assistenza scolastica », con lo stanziamento di L. 340.000.

Cap. 123-VI. « Maggiori spese d'indennità ed ispezioni agli ispettori centrali e ispettori scolastici in conseguenza dell'incarico ad essi affidato di organizzare e vigilare l'assistenza scolastica ai figli dei richiamati », con lo stanziamento di L. 32.000.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1874 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti intesi a tutelare gli interessi finanziari nazionali in dipendenza dell'attuazione delle clausole contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre potenze nemiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero del tesoro una Commissione incaricata di procedere all'esame ed alla risoluzione di tutte le questioni relative alle clausole finanziarie e che comunque possono avere effetti finanziari, contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre potenze nemiche.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dal ministro del tesoro e sarà composta dei ministri per le finanze, per l'industria, commercio e lavoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per le pensioni e per le terre liberate, e dei sottosegretari di Stato per gli affari esteri e per il tesoro.

Faranno parte della Commissione medesima il direttore generale del tesoro, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale delle dogane e imposte indirette, il capo dell'Ufficio delle nuove Provincie presso la presidenza del Consiglio, ed un rappresentante dell'Avvocatura erariale generale.

Art. 3.

Per l'esecuzione del proprio mandato la Commissione sarà coadiuvata da un Comitato esecutivo, presieduto dal direttore generale del tesoro, e composto dai capi dei servizi che nei Ministeri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari, si occupano delle questioni relative ai trattati di pace.

Il Comitato potrà aggregarsi quelle persone della cui opera crederà di avvalersi in considerazione della loro speciale competenza in determinati affari.

L'ufficio di segreteria della Commissione e del Comitato risiederà nel Ministero del tesoro.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del regolamento legislativo per l'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e l'art. 1 dell'altro regolamento, approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1612;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte del Collegio centrale arbitrale per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, di cui al regolamento legislativo per l'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, sono nominati, nella qualità di membri supplenti, i signori:

Comm. dott. Salvatore Gatti, consigliere di Stato;

Comm. avv. Ettore De Luca, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Comm. ing. Giuseppe Zattini, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.12	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.44	—

Corso medio dei cambi

del giorno 20 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 118,33 — Londra 42,58 — Svizzera 181,53 — New York 10,18 — Oro 168,82.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	452670	Sandrini Angelo di Bernardo, dom. a Cologna Veneta (Verona). Vincolata . . . . L.	17 50
»	543465	Sandrini Angelo di Bernardo, dom. a Legnago (Verona). Vincolata . . . . »	24 50
P. N. 4,50 0/0	11229	Sandrini Angelo fu Bernardo, dom. in Udine. Vincolata . . . . »	4 50
3.50 0/0	392432	Comune di Taibon (Belluno). . . . »	3 50
»	540939	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
P. N. 5 %	8941	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
3,50 0/0	273683	Beneficio parrocchiale di Santa Margherita di Refrontolo (Treviso) . . . . »	35 —
»	470685	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	31611	Beneficio parrocchiale di Santa maria di Corte in Cividale (Udine) . . . . »	28 —
»	300936	Comune di San vito di Cadore (Belluno). Conto sociale . . . . »	105 —
»	180760	Comune di San vito del Cadore (Belluno) . . . . »	108 50
»	392166	Intestata come la precedente . . . . »	52 50
»	286156	Comune di San Vito del Cadore (Sociale) (Belluno) . . . . »	56 —
»	386306	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per conto sociale . . »	175 —
»	348558	Intestata come la precedente . . . . »	49 —
»	7667	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) . . . . »	455 —
»	117334	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) . . . . »	126 —
»	120883	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	380644	Comune di San Vito del Cadore (Belluno). (Conto sociale) . . . »	80 50
3,50 0/0 (1902)	13594	Comune di San Vito di Cadore (Belluno). (Conto sociale) . . . »	101 50
»	13893	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
3 50 0/0	765051	Comune di San Vito del Cadore (Belluno). . . . . »	182 —
»	315798	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	318 50
»	286158	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	300938	Comune di San Vito di Cadore per la frazione di Chiapuzza, provincia di Bellumo . . . . »	227 50
»	117386	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	63 —
»	284214	Intestata come la precedente . . . . »	297 50
»	287486	Comune di San Vito frazione di Chiapuzza (Belluno). . . . »	80 50
»	280724	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza. . . . . »	192 50
»	316541	Intestata come la precedente . . . . »	325 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	348560	Intestata come la precedente . . . . L.	336 —
3,50 0[0 (1902)	13593	Frazione di Chiapuzza del comune di San Vito di Cadore (Belluno) . . . . »	101 50
3,50 0[0	321662	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	161 —
»	365900	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza. . . . . »	175 —
3,50 0[0 (1902)	13892	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	17969	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
3.50 %	678055	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
»	753223	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
P. N. 5 0[0	14705	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
3,50 0[0	315797	Intestata come la precedente . . . . »	1088 50
»	300937	Intestata come la precedente . . . . »	808 50
»	117585	Intestata come la precedente. . . . . »	136 50
»	183713	Intestata come la precedente . . . . »	52 50
»	284213	Inestata come la precedente. . . . . »	1001 —
»	286157	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	287485	Comune di San Vito frazione di Vallesella (Belluno) . . . . . . »	619 50
»	280727	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Vallesella . . . . »	385 —
»	353499	Intestata come la precedente . . . . »	955 50
»	316542	Intestata come la precedente . . . . »	598 50
»	348559	Intestata come la precedente . . . . »	1249 50
»	344869	Intestata come la precedente . . . . »	532 —
»	359742	Intestata come la precedente . . . . »	525 —
»	365899	Intestata come la precedente. . . . . »	1225 —
»	321661	Intestata come la precedente . . . . »	301 —
»	380643	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione Vallesella . . . . »	542 50
3,50 0[0 (1902)	13049	Intestata come la precedente. . . . . »	637 —
»	13592	Frazione di Vallesella del comune di San Vito del Cadore (Belluno) . . . . »	413 —
3,50 0[0	753222	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Vallesella . . . . »	210 —
3,50 0[0 (1902)	20520	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	20143	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	17970	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
3,50 0[0	760002	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	760003	Intestata come la precedente . . . . »	1050 —
P. N. 5 0[0	14704	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
3,50 0[0	270565	Congregazione di carità di San Vito nel Cadore (Belluno) . . . »	24 50
»	396327	Congregazione di carità del comune di San Vito nel Cadore (Belluno) . . . . »	7 —
»	277058	Congregazione di carità di San Vito del Cadore (Belluno) . . . »	17 50
Cons. 4,50 0[0	13671	Intestata come la precedente . . . . »	273 —
3,50 0[0 (1902)	20142	Intestata come la precedente . . . . »	259 —
»	28074	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	704183	Intestata come la precedente . . . . L.	15 50
»	564798	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	140423	Cappellania del SS. Sacramento nella chiesa di San Giacomo in Clauzetto (Udine) . . . . »	17 50
»	463036	Coadiutoria di Sant'Antonio nella chiesa di San Giacomo in Clauzetto (Udine) . . . . »	101 50
3,50 0/0 (1902)	11668	Beneficio parrocchiale di San Bartolomeo in Erto (Udine) . . . »	7 —
3,50 0/0	301761	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Erto (Udine) . . . . »	147 —
»	413871	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Erto (Udine) . . . . . »	24 50
3,50 0/0 (1902)	6866	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Erto (Udine) . . . . »	31 50

Roma, 1° ottobre 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

(Elenco n. 14).

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0/0	66542	2615 —	*Marrazino* Polo di Giuseppe, domiciliato ad Iquique.	*Marazzino* Polo di Giuseppe, domiciliato ad Iquique.
3,50 1/0	651920	367 50	Norsa Cesira fu Graziadio ved. di Carpi Leonida, dom. in Bologna; con usufrutto vitalizio a Cattò *Pierina* fu Santo, nubile, dom. in Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Cattò *Maria-Pierina*, ecc., come contro.
»	200842	140 —	*Berruti* Anna, Domenico, Giuseppe, Natalina, Michelangelo, Matteo e Bartolomeo di Felice, minori sotto la patria potestà e prole nascitura di Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di detto *Berruti* Felice, dom. a Cambiano (Torino), per la nuda proprietà, ed a Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di *Berruti* Felice per l'usufrutto vitalizio.	*Berruto* Anna, Domenico, Giuseppe, Natalina, Michelangelo, Matteo e Bartolomeo di Felice, minori, sotto la patria potestà e prole nascitura di Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di detto *Berruto* Felice, dom. a Cambiano (Torino), per la nuda proprietà, ed a Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di *Berruto* Felice per l'usufrutto.
»	111707	21 —	Sivori Carmelina fu Giuseppe, moglie di Giovanni *Guidoboni*, dom. in Ri (Genova).	Sivori Maria-Rosa-Cattarina fu Giuseppe, moglie di Giovanni *Guidobono*, dom. in Ri (Genova).
»	615399	31 50	Moranzoni Stella di Giuseppe, moglie di Menotti Daverio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Volontè* Teresa fu Giuseppe, ved. di Lucioni Carlo, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a *Volenteri* Teresa, ecc., come contro.
Consolidato 5 0/0	61015	785 —	Mörlin Edoardo fu Emilio, dom. in Fagnano Olona (Milano), con usufrutto vitalizio a Mörlin Carolina fu Emilio, nubile, dom. a Trevisago (Como).	Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Edoardo fu Emilio, dom. in Fagnano Olona (Milano), con usufrutto vitalizio a Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Carolina, *detta Lina*, fu Emilio, nubile, dom. a Trevisago (Como).
»	61016	785 —	Mörlin Oscar fu Emilio, dom. in Trevisago (Como), con usufrutto vitalizio e Mörlin Carolina fu Emilio, nubile, dom. in Trevisago.	Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Oscar fu Emilio, dom. in Trevisago (Como); con usufrutto vitalizio a Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Carolina, *detta Lina*, fu Emilio, nubile, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 13).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	275601	560 —	Mazzuri Delfina, Maria e *Giovannina* fu Casimiro, minori, sotto la patria potestà della madre Minoli Antonia di Modesto, ved. Mazzuri, dom.-a Vargo (Alessandria)	Mazzuri *Regina-Delfina*, Maria, e *Maria-Antonia-Giacomina* fu Casimiro, minori, ecc., come contro.
»	193939	871 50	Cricelli *Rosina* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Fragalà Giulia, dom. a Catanzaro	Cricelli *Anna* fu Nicola, minore, ecc., come contro.
»	203273	168 —		
»	204210	455		
»	207002	332 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 settembre 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Visto il decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1577, che autorizza la riapertura dei concorsi per le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

DECRETA:

Sono aperti i concorsi per professore straordinario nel R. Istituto superiore di studi commerciali in Torino:

1° alla cattedra di Politica commerciale e legislazione doganale;

2° alla cattedra di Istituzione di diritto pubblico e diritto internazionale;

3° alla cattedra di Merceologia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell' insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità, a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi e orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare; ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un anno con lo stipendio di L. 8000.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di essé e qualsiasi altro documento.

Roma, 16 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919;

Considerato che in seguito alla prima applicazione della tabella *F* annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, concernente il ruolo dell'Ispettorato tecnico del commercio, dopo effettuate le promozioni sono rimasti vacanti:

Due posti di ispettori superiori di 1ª classe;

Un posto di ispettore di 1ª classe;

Due posti di ispettori di 2ª classe;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti nel ruolo dell'Ispettorato tecnico del commercio:

Due posti di ispettore superiore di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 9300 oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Uno di ispettore di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 7100 oltre l'aumento come sopra.

Due di ispettori di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 6000 oltre l'aumento come sopra.

Ai predetti concorsi possono prendere parte funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di qualsiasi grado e categoria, avventizi del Ministero stesso assunti prima della guerra, funzionari di altri Ministeri e persone non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Le domande, con la esatta indicazione del posto cui il concorrente aspira, devono essere presentate al Segretariato generale entro otto giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di 45 anni alla data del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale di immunità penale;

d) certificato di buona condotta;

e) diploma di laurea rilasciato da un R. Istituto superiore di studi commerciali o diploma di laurea in giurisprudenza;

f) tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira;

g) un elenco in doppia copia dei documenti e dei titoli presentati.

I funzionari del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

I funzionari degli altri Ministeri possono, in sostituzione dei documenti indicati nel precedente capoverso, presentare un certificato ufficiale comprovante la loro qualità di funzionari.

È da avvertire che i funzionari dello Stato e gli avventizi del Ministero per l'industria, commercio e lavoro sono ammessi ai concorsi senza limitazioni di età.

Roma, 21 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 8, n. 1, del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi ai posti vacanti di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, saranno banditi mediante avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le domande per partecipare ai concorsi dovranno essere presentate al Ministero dell'industria, commercio e lavoro entro otto giorni dalla data del bando di concorso e saranno corredate dei documenti indicati nello stesso bando.

Art. 2.

L'esame e la valutazione comparativa dei titoli dei concorrenti ai concorsi di cui all'articolo precedente saranno affidati ad una Commissione nominata dal ministro dell'industria, commercio e lavoro composta di un consigliere di Stato, presidente, di un direttore generale del Ministero, di un direttore generale di un altro Ministero e dell'ispettore generale capo del segretariato generale.

Per i concorsi ai posti vacanti nella tabella *A* sarà chiamato a far parte della predetta Commissione anche un ispettore generale del ruolo amministrativo.

Per i concorsi ai posti nella tabella *B* sarà chiamato a far parte della predetta Commissione anche il capo della ragioneria del Ministero.

Per i concorsi ai posti vacanti di cui alle tabelle *E*, *F*, *G* ed *H* sarà chiamato a far parte della predetta Commissione anche un ispettore generale dei ruoli tecnici.

Saranno titoli di preferenza nei concorsi i servizi resi presso l'Amministrazione dell'industria, commercio e lavoro e le pubblicazioni e gli incarichi dai quali risulti la conoscenza degli affari inerenti all'ufficio cui il concorrente aspira.

A parità di classifica avranno la precedenza i mutilati, invalidi e feriti di guerra, i decorati al valore militare.

Art. 3.

Nel conferimento dei posti di risulta di cui all'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, avranno la preferenza gli ufficiali d'ordine e di scrittura di classe transitoria del Ministero d'industria, commercio e lavoro i quali siano dal Consiglio d'amministrazione ritenuti meritevoli del passaggio in ruolo.

I rimanenti posti saranno conferiti agli avventizi di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 del R. decreto sopracitato e quindi ad invalidi di guerra.

Una Commissione nominata dal ministro e composta dell'ispettore generale capo del Segretariato generale, di un funzionario amministrativo di grado non inferiore a capo sezione e di un archivista capo sarà incaricata del giudizio sui titoli di studio e sull'idoneità ai servizi di archivio e di ordine dei concorrenti di cui al comma precedente.

A parità di classificazione sarà titolo di preferenza l'aver partecipato alle campagne di guerra come combattenti o l'essere parente in primo o secondo grado di militare morto in guerra. La Commissione presenterà le sue proposte al Consiglio di amministrazione del Ministero agli effetti dell'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793.

Art. 4.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli e per le nomine ai posti d'ordine di risulta si prescinde dal requisito del limite massimo di età per i funzionari delle Amministrazioni dello Stato e per gli avventizi del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 12 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà il Re ha visitato ieri lo studio del pittore prof. Aristide Sartorio, ammirandovi le opere dell'insigne artista, al quale espresse il suo augusto compiacimento.

Il Sovrano ammirò fra i vari lavori un ritratto equestre del Sultano d'Egitto, che sarà quanto prima inviato al Cairo, e che costituisce un altro titolo di benemerenza artistica del valoroso pittore.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro riceve dal suo corrispondente serico:

Tokio, 15. — Quotasi shinshu 1 1|2 13|15 yen 2590 equivalenti franchi 205 — Le esportazioni dal 1° luglio al 15 ottobre 1919 sono state per l'America balle 76.365, Europa 1889. Lo stock 18.050. Cambio su Francia a 4 mesi frs. 4,60.

TELEGRAMMI " STEFANI "

HELSINGFORS, 17 (ritardato) (ufficiale): L'esercito russo del nord-ovest comandato dal generale Judenich ha occupato la linea Gatchina-Louga-Pskoff.

Le truppe dell'armata del nord (fronte Arcangelo-Murmansk) sotto il comando del generale Miller (già addetto militare di Russia a Roma) hanno preso la stazione di Pliessetskaia nella regione di Onega, catturato un intero battaglione di guardie rosse e preso numerosi cannoni e un bottino di guerra considerevole.

STOCCOLMA, 17, (ritardato), (ufficiale): Dopo la presa di Tobolsk, l'esercito dell'ammiraglio Kolciak ha raggiunto Kourgan effettuando un'avanzata di 150 chilometri ad ovest del fiume Ischia, ha annientato otto reggimenti bolscevichi ha fatto 10,000 prigionieri, catturato 40 cannoni, 200 mitragliatrici, parecchi stati maggiori due bandiere e un gran bottino.

Molti documenti presi alle guardie rosse testimoniano la notevole resistenza delle truppe attaccanti e i gravi effetti delle loro artiglierie.

Il morale dei rossi è depresso.

PARIGI, 20 — Il Re di Spagna è arrivato a Parigi alle ore 10,20. Erano a riceverlo alla stazione il ministro Pichon ed i rappresentanti del presidente del Consiglio e del ministro dell'interno.

Allorchè il Re Alfonso XIII è uscito dalla stazione la numerosa folla che ivi stazionava lo ha calorosamente applaudito.

Le manifestazioni di simpatia si sono rinnovate lungo tutto il percorso dalla stazione all'albergo ove il Re è disceso.

Il Re di Spagna ha ricevuto nel pomeriggio l'ambasciatore d'Italia conte Bonin Longare.

ALGERI, 20. — Un treno che da Ujda era diretto ad Orano ha deviato presso Modjael. Vi sono dodici morti e parecchi feriti.

Direttore: DARIO PERUSY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.